

Emanato con D.R. n.1783 dell'8/5/2020

Pubblicato in albo web l'8/5/2020 in vigore dal 23/5/2020

A cura del Servizio Personale Docente – Area Personale

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

Regolamento in materia di svolgimento di incarichi e attività per conto di soggetti esterni da parte di professori e ricercatori

INDICE

PARTE I

Disposizioni comuni a professori e ricercatori a tempo pieno e a tempo definito

- Art. 1. Attività incompatibili
- Art. 2. Conseguenze dell'inosservanza dell'incompatibilità
- Art. 3. Attività compatibili
- Art. 4. Attività esercitabili previo collocamento in aspettativa
- Art. 5. Incarichi di insegnamento presso altri Atenei

PARTE II

Disposizioni concernenti professori e ricercatori a tempo pieno

Titolo I Attività incompatibili

- Art. 6. Incompatibilità rispetto all'esercizio di libere professioni

Titolo II

Attività e incarichi che possono essere svolti a seguito di autorizzazione e relativo procedimento

- Art. 7. Attività esercitabili a seguito di autorizzazione
- Art. 8. Procedimento di autorizzazione: istanza
- Art. 9. Segue: Commissione per le autorizzazioni
- Art.10. Segue: Criteri di valutazione
- Art. 11. Segue: Adempimenti successivi
- Art. 12. Procedimento d'urgenza.

Titolo III

Attività esercitabili previa comunicazione al rettore e attività libere

- Art. 13. Attività esercitabili previa comunicazione al rettore
- Art. 14. Attività libere

PARTE III
Disposizioni concernenti professori e ricercatori a tempo definito

Titolo I
Attività compatibili

Art. 15. Attività e incarichi compatibili con l'opzione per il tempo definito.

PARTE IV
Disposizioni finali

Art. 16. Disposizioni finali

Regolamento in materia di svolgimento di incarichi e attività per conto di soggetti esterni da parte di professori e ricercatori

PARTE I

Disposizioni comuni a professori e ricercatori a tempo pieno e a tempo definito

Art. 1. Attività incompatibili

1. Ai professori e ai ricercatori non è consentito l'esercizio del commercio e dell'industria, compresa l'attività di imprenditore agricolo a titolo principale. È considerata equiparata all'attività imprenditoriale la partecipazione in qualità di socio a società di persone (s.n.c., s.a.s., s.s.), con esclusione dei casi in cui la responsabilità del socio è limitata per legge o per atto costitutivo. Non rientra nel divieto la partecipazione quale mero socio a società di capitali purché non comporti una partecipazione in posizione di controllo, ivi compreso, ove occorra, il possesso di quote di s.r.l. nella misura del cinquanta per cento, né l'assunzione di cariche gestionali.

2. Non è consentita ai professori e ai ricercatori in servizio l'assunzione di cariche istituzionali o gestionali nell'ambito di persone giuridiche private caratterizzate dallo scopo di lucro, con le seguenti eccezioni:

- a) società o enti per i quali la nomina è riservata allo Stato, previa autorizzazione che può essere concessa in applicazione del procedimento previsto agli articoli 8 e seguenti;
- b) società con caratteristiche di spin off o di start up universitari;
- c) cariche comunque direttive in enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico nonché presidenza, non remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere scientifico;
- d) enti e società partecipate dall'Università di Genova.

Art. 2. Conseguenze dell'inosservanza dell'incompatibilità

1. In caso di inosservanza del divieto di svolgimento di incarichi e attività retribuiti, anche in mancanza della prescritta autorizzazione, fatte salve eventuali più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni effettuate deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del Fondo per la premialità, ai sensi dell'art. 9 della Legge 30.12.2010, n. 240. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

Art. 3. Attività compatibili

1. È sempre compatibile, senza comportare la necessità di autorizzazioni o comunicazioni, lo svolgimento di consulenze giudiziarie, d'ufficio e di parte; lo svolgimento di queste ultime, tuttavia, deve essere oggetto di comunicazione successiva in applicazione dell'art. 13 in caso di mancata produzione in giudizio.

2. Per l'assunzione di cariche a seguito di collocamento in aspettativa si applicano i successivi articoli 8 e 9.

3. Per effetto di interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni vigenti è sempre compatibile l'esercizio a titolo gratuito, fatti salvi i rimborsi di spese, di cariche amministrative e gestionali

presso enti a base associativa. Per i professori e i ricercatori a tempo pieno la percezione di indennità o corrispettivi è soggetta ad autorizzazione in applicazione dell'articolo 8 e seguenti.

Art. 4. Attività esercitabili previo collocamento in aspettativa

1. Richiede il collocamento in aspettativa l'accettazione delle cariche di presidente e di amministratore delegato di enti pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici economici e di società a partecipazione pubblica qualora l'ente stesso persegua fini di lucro. La presente disposizione non si applica alle fattispecie indicate all'art. 1, comma 2.
2. Per lo svolgimento di altri incarichi o attività che richiedono il collocamento in aspettativa si applicano le vigenti disposizioni di legge e regolamento, con particolare riferimento agli artt. 12, 13 e 14 del D.P.R. 382/80.

Art. 5. Incarichi di insegnamento presso altri Atenei

1. L'assunzione di incarichi di insegnamento presso altri Atenei per le attività didattiche svolte in assenza di convenzione con l'Università di Genova che comportano l'attribuzione di crediti formativi universitari (CFU) è autorizzata dal Consiglio di Dipartimento, previo accertamento che l'incarico sia compatibile con il regolare adempimento dei doveri accademici dell'interessato e con i criteri di valutazione indicati all'art. 10 in quanto applicabili nonché previa ricognizione di eventuali necessità di ricoprire insegnamenti nel S.S.D. di appartenenza del richiedente. Il rilascio dell'autorizzazione è comunicato all'altro Ateneo con nota rettorale a seguito di trasmissione al rettore della delibera del Consiglio di Dipartimento.

PARTE II

Disposizioni concernenti professori e ricercatori a tempo pieno

Titolo I Attività incompatibili

Art. 6. Incompatibilità rispetto all'esercizio di libere professioni.

1. Ai professori e ai ricercatori a tempo pieno è vietato l'esercizio di attività professionale.
2. Nell'applicazione del comma precedente si assumono quali attività professionali quelle che la legge riserva agli iscritti in appositi albi o elenchi formati dalla pubblica amministrazione; per le attività diverse non espressamente incompatibili si applicano le disposizioni del presente regolamento.
3. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, è consentito lo svolgimento di attività di consulenza ai sensi di quanto disposto all'articolo 13.

Titolo II

Attività e incarichi che possono essere svolti a seguito di autorizzazione e relativo procedimento

Art. 7. Attività esercitabili a seguito di autorizzazione

1. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere, previa autorizzazione del rettore, i seguenti incarichi e attività:

- a) funzioni continuative didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'Ateneo, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali istituzionalmente affidate. È fatta salva l'applicazione dell'art. 5 per le attività di docenza espresse in CFU.
 - b) partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca, nonché attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale purché prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali.
2. Agli effetti del precedente comma:
- a) l'assenza di scopo di lucro deve essere formalmente stabilita negli atti istitutivi o costitutivi dell'ente che conferisce l'incarico e non può essere dedotta da situazioni di fatto relative alla concreta attività svolta dall'ente medesimo;
 - b) il requisito dell'assenza di scopo di lucro è richiesto anche agli enti di diritto privato cosiddetti "in house"; l'assunzione di cariche istituzionali e gestionali presso enti "in house" privi di tale requisito è ammissibile previo collocamento in aspettativa del docente interessato ai sensi dell'art. 4.

Art. 8. Procedimento di autorizzazione: istanza

1. I professori ed i ricercatori che intendono svolgere un incarico che necessita di autorizzazione rettorale devono presentare, con congruo anticipo rispetto all'inizio dell'incarico medesimo, istanza di autorizzazione al rettore, da inviare contestualmente al direttore del Dipartimento di afferenza. L'istanza può essere presentata anche dal soggetto per conto del quale dovrebbe essere svolto l'incarico
2. L'istanza indica:
 - a) la natura, l'oggetto e la durata dell'incarico;
 - b) il soggetto che conferirà l'incarico e, se diverso, quello che risulterà destinatario della corrispondente attività;
 - c) l' articolazione temporale dell'impegno richiesto;
 - d) il compenso lordo previsto o presunto per lo svolgimento dell'incarico da autorizzare.
3. In caso di valutazione favorevole all'istante, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento dell'istanza il direttore del Dipartimento di afferenza del docente trasmette al competente ufficio di Ateneo una dichiarazione attestante che lo svolgimento dell'incarico da autorizzare, tenuto conto degli elementi di cui al precedente comma 2, lettere a) e c), non determina situazioni di conflitto di interesse con l'Università di appartenenza e, comunque, non procura detrimento alle attività didattiche e scientifiche e alle eventuali attività gestionali affidate al docente nell'ambito del Dipartimento. Nel caso in cui, a giudizio del direttore del Dipartimento, l'incarico, per le sue caratteristiche, dovesse richiedere un esame collegiale, anche al fine della reiezione dell'istanza, l'istanza stessa viene sottoposta alla deliberazione del Consiglio di Dipartimento. Il direttore informa immediatamente in tal senso gli Uffici dell'Amministrazione Centrale ed il termine previsto dal D.L.vo 30/3/2001, n. 165 per la conclusione del procedimento resta sospeso dalla data della summenzionata comunicazione sino al giorno della deliberazione del Consiglio del Dipartimento, da assumere entro 45 giorni dalla data della predetta comunicazione. La deliberazione consiliare contenente il parere positivo o negativo del Dipartimento deve essere motivata con riguardo alla valutazione dell'eventuale conflitto di interesse e del possibile detrimento alle attività istituzionali del richiedente.

Art. 9. Segue: Commissione per le autorizzazioni

1. L'istanza di cui al precedente articolo 3 è esaminata da apposita Commissione, nominata con decreto del rettore e composta da: a) due professori ordinari, uno dei quali con ruolo di Presidente e l'altro con ruolo di Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento; b) due professori associati; c) due ricercatori.
2. I componenti della Commissione, per quanto possibile, devono appartenere a Scuole diverse.
3. La Commissione dura in carica tre anni.
4. Le riunioni della Commissione sono validamente costituite con la partecipazione di almeno quattro componenti. Lo svolgimento delle riunioni può avvenire anche per via telematica.
5. La Commissione formula parere circa l'accoglimento o la reiezione dell'istanza, deliberando a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in mancanza, il voto del Vicepresidente o, mancando anche questi, il voto del professore associato con maggiore anzianità di servizio.

Art. 10. Segue: Criteri di valutazione

1. La Commissione si esprime per la reiezione dell'istanza:
 - a) quando l'incarico per cui questa è proposta configuri, in sé e per sé ovvero in connessione con altri incarichi dell'istante che sono stati oggetto di autorizzazione, attività professionale o comunque incompatibile con il regime di tempo pieno.
 - b) quando l'incarico per cui l'istanza è proposta risulti, per qualche altra ragione, non rientrante fra quelli autorizzabili a norma di legge o di regolamento.
 - c) quando si determinano situazioni di conflitto di interesse con l'Università di appartenenza o l'attività da svolgere rappresenta detrimento delle attività didattiche e scientifiche e delle eventuali attività gestionali.
2. Laddove la Commissione lo ritenga può disporre motivatamente un supplemento di istruttoria mediante richiesta di chiarimenti all'interessato e al direttore del Dipartimento di afferenza.

Art. 11. Segue: Adempimenti successivi

1. Il Presidente della Commissione per il tramite del competente ufficio di Ateneo trasmette senza indugio il parere al rettore, che provvede sull'istanza nel rispetto dei termini di legge.
2. Il provvedimento di reiezione dell'istanza è soggetto alle procedure di cui all'articolo 10-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni. Le osservazioni eventualmente presentate dall'interessato a norma del citato articolo 10-bis, sono trasmesse alla Commissione che procede prontamente a formulare il proprio parere definitivo e a trasmetterlo al rettore per l'emissione del provvedimento.

Art. 12. Procedura d'urgenza.

1. In casi straordinari di urgenza, adeguatamente documentati dall'istante che ne faccia espressa richiesta, l'autorizzazione, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 7, può essere rilasciata dal rettore a seguito di consultazione con il Presidente della Commissione di cui all'art. 9 estesa alla valutazione positiva dell'urgenza e sempre che l'istanza risulti accoglibile ai sensi dell'art. 10. Nell'ipotesi di valutazione non positiva sulla sola urgenza l'istanza segue il procedimento ordinario.

Titolo III
Attività esercitabili previa comunicazione al rettore e attività libere

Art. 13. Attività esercitabili previa comunicazione al rettore

1. Lo svolgimento di lezioni e attività seminariali, nonché delle attività di valutazione e referaggio, di collaborazione scientifica e di consulenza, di comunicazione e di divulgazione scientifica e culturale, limitatamente a quelle al contempo retribuite e non occasionali, deve essere preventivamente comunicato al rettore con l'indicazione della natura, dell'oggetto, della durata e del corrispettivo previsti per l'incarico, nonché dell'articolazione temporale dell'impegno richiesto. Le comunicazioni vengono quindi trasmesse alla Commissione di Ateneo di cui al precedente art. 9, per consentire alla stessa di avere piena conoscenza del complesso delle attività esterne svolte dai docenti dell'Ateneo.

2. Fatto salvo l'esercizio della professione medica, al fine dell'applicazione del comma 1 si intendono per consulenze le attività diverse da quelle per le quali è espressamente prevista l'iscrizione in appositi albi a cura della pubblica amministrazione, consistenti nel fornire conoscenze e valutazioni a un soggetto richiedente. Ai docenti iscritti all'albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri si applicano le specifiche disposizioni di legge.

Art. 14. Attività libere

1. Oltre alle attività escluse dall'applicazione dell'articolo precedente, non richiede la comunicazione ivi prevista lo svolgimento delle seguenti attività, benché retribuite:

- a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili laddove non si configuri esercizio della professione di giornalista;
- b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) partecipazione a convegni e seminari, esclusa quella retribuita a incontri di contenuto scientifico organizzati da soggetti privati che perseguono scopo di lucro, soggetta ad autorizzazione;
- d) incarichi per i quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate purché non si manifestino situazioni di conflitto di interesse;
- e) attività di docenza non continuativa diversa da quelle indicate all'art. 5 e all'art. 7 comma 1 lettera a) intese, fra l'altro, alla formazione dei dipendenti della pubblica amministrazione nonché alla realizzazione di corsi di aggiornamento professionale, di istruzione permanente e ricorrente svolte in concorso con enti pubblici.

PARTE III
Disposizioni concernenti professori e ricercatori a tempo definito

Titolo I Attività compatibili

Art. 15. Attività e incarichi compatibili con l'opzione per il tempo definito.

1. Purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'Ateneo sono compatibili con l'opzione per il tempo definito di professori e ricercatori:

- a) le attività libero-professionali nonché le attività di lavoro autonomo anche continuative;
- b) lo svolgimento di consulenze anche continuative;
- c) l'assunzione di incarichi retribuiti.

2. I professori e i ricercatori a tempo definito possono altresì svolgere, anche con rapporto di lavoro subordinato, attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali. L'autorizzazione del rettore viene concessa previo parere della commissione di cui all'art. 9, richiesto con le modalità previste agli articoli 8, 10 e 11

PARTE IV

Disposizioni finali

Art. 16. Disposizioni finali

1. Il presente regolamento, emanato con decreto rettorale, sarà pubblicato nell'albo informatico di Ateneo nonché nel relativo sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente" ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nell'albo.